

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre a Cagliari, presso il mio studio, in via Domenico Mil-lire civile 1, alle ore diciassette e dieci minuti.

27 dicembre 2019, ore 17:10

Innanzitutto a me Edoardo Lecis, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso:

- Fabrizio Erdas, nato ad Oristano il giorno 31 marzo 1991, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RDS FRZ 91C31 G113B, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico della società:

- "PROGETTO CLIMA S.R.L.", con sede a Siamaggiore Strada Statale 131, Km 100 S.N., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Oristano 01144720958, capitale sociale euro 20.000,00, interamente versato, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società, anche senza essere stati convocati a mezzo dell'avviso prescritto dall'articolo 17 del vigente statuto sociale - per riunirsi in assemblea totalitaria e discutere e deliberare sugli argomenti, tra gli stessi previamente concordati, di cui al seguente,

Ordine del giorno:

- 1) modifica della denominazione;
- 2) modifica dell'oggetto sociale.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, il quale constatata e fa constare:

- che sono presenti in sala numero 2 (due) soci, titolari dell'intero capitale sociale, e precisamente:

- sé medesimo, Fabrizio Erdas, titolare di una quota del valore nominale di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), pari al 30 (trenta) per cento del capitale sociale;

- Federico Erdas, titolare di una quota del valore nominale di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), pari al 70

Registrato a: Cagliari
il 10/01/2020
n. 278
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

(settanta) per cento del capitale sociale;
- che, con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società;
- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, sono state da lui stesso accertate;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno mutare la denominazione attuale "PROGETTO CLIMA S.R.L.", nella nuova "DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "DUEFFE S.R.L."

Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constatata e fa constare che l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

- di mutare la denominazione attuale "PROGETTO CLIMA S.R.L." nella nuova "DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "DUEFFE S.R.L."

Passando al secondo argomento all'ordine del giorno, il presidente espone agli intervenuti i motivi che, a suo giudizio, rendono opportuno modificare, ampliandolo, l'oggetto sociale prevedendo anche altre attività tra cui in particolare le attività di costruzioni varie, lo svolgimento di attività agricola, la compravendita e permuta di immobili di vario genere e la frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.

Al riguardo il Presidente ricorda ai presenti che, ove l'assemblea deliberasse in senso favorevole alla modifica proposta, si renderebbe applicabile la disciplina del diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il presidente, accertati i risultati, constatata e fa constare che l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

- di modificare l'oggetto sociale, così come proposto dal presidente;

- di modificare, in conseguenza di quanto sopra, gli articoli uno e tre del vigente statuto sociale nel modo che segue:

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

"E' costituita una società a responsabilità limitata, che agisce sotto la denominazione "DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La società può far uso della denominazione abbreviata "DUEFFE S.R.L.";

Articolo 3 - OGGETTO

"La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la progettazione, la realizzazione, la trasformazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno e all'esterno di fabbricati di qualsiasi natura e di qualsiasi genere, ed uso civile, terziario, industriale, per comunità e per ospedali e tutte le infrastrutture anche urbanistiche sia pubbliche sia private, su natanti, piattaforme galleggianti o aeromobili, che necessitano di manufatti tecnologici delle seguenti tipologia d'impianti:

a. elettrici, in alta, media e bassa tensione, di illuminazione pubblica, di controllo del traffico, di distribuzione urbana dell'energia elettrica, costruzione, revisione e/o riparazione di tutte le apparecchiature di tipo elettrico;

b. elettronici, propri di apparecchiature assemblate in fabbrica, in antenna o via cavo o in fibra ottica, per trasmissioni/ricezioni radio tv o dati di elaboratori o per impianti anti-intrusione, telefonia e videosorveglianza, di allarme antincendio o qualsiasi altra forma di apparecchiature di manipolazione elettronica/informatica di segnali;

c. parafulmine, di protezione delle scariche atmosferiche e dalle sovratensioni indotte, impianti base e integrativi nonché gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere;

d. idraulici e sanitari, di trattamento dell'acqua di distribuzione primaria e secondaria sia a scopi civili che industriali, idrosanitari, piscine, di pompaggio e di raccolta dei reflui fognari e trattamento di depurazione degli stessi;

e. di protezione antincendio, di rilevazione d'incendio, fumo, fughe di gas, d'impiantistica antincendio fissa e portatile di qualsiasi specie e con qualsiasi prodotto;

f. termici, di trattamento dell'aria e condizionamento, di produzione di calore, vapore e/o altro connesso alla termogenerazione e termo-distribuzione con qualsiasi combustibile adoperato, centrali termiche di qualsiasi potenza azionate da qualsiasi fluido;

g. gasdotti e oleodotti, per stoccaggio e distribuzione di gas combustibili, medicali, di processo; compressi, liquidi o aeriformi; per stoccaggio e distribuzione di oli minerali all'interno di aree distributrici di carburante o stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito; per stoccaggio e distribuzione di prodotti chimici in qualsiasi forma e stato; riparazione, costruzione, modifica dei mezzi di trasporto su strada di tali prodotti;

h. sollevamento, ascensori, montacarichi, gru, paranchi, carri ponte; siano essi a fune, idraulici o a catena; scale o tappeti mobili, impianti elettromeccanici trasportatori;

i. impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

j. segnaletica stradale non luminosa;

k. sistemi antirumore per infrastrutture in mobilità;

- noleggio a terzi di piattaforme aeree e di mezzi di movimento terra;

- la realizzazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- la costruzione e realizzazione di edifici civili ed industriali, compresi i relativi impianti, accessori ed infissi;
- il restauro, monitoraggio e manutenzione dei beni monumentali, culturali e ambientali, di immobili e mobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali, di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, archivistico e librario, comprese le superficie decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati artistici, archeologici o inerenti a scavi archeologici e l'esecuzione di lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini;
- la realizzazione di catene di montaggio, apparecchiature e infrastrutture in carpenteria metallica compresa la produzione, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di prodotti da impegnarsi nelle attività suddette;
- la fornitura, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, eolici, di pannelli solari e geotermici, su qualsiasi struttura in legno, ferro e muratura con fornitura o predisposizione delle stesse;
- qualsiasi impianto da fonte rinnovabile e alternative;
- l'esecuzione di impianti aeraulici e controsoffittature di qualsiasi forma e natura , in edifici pubblici e privati;
- opere d'arte del sottosuolo;
- opere marittime e lavori di drenaggio;
- opere di ingegneria naturalistica e risanamento idrogeologico;
- lavori di movimento terra e scavi;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi nonché di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione;
- Strutture prefabbricate in cemento armato;
- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque;
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- opere strutturali speciali, strutture in legno e coperture speciali e componenti per facciate continue;
- demolizione di opere, verde e arredo urbano, pavimentazioni e sovrastrutture;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- impianti per la trazione elettrica;
- progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione, rimozione e smaltimento di componenti strutturali metallici, anche in acciaio;
- la frantumazione di pietre e minerali vari fuori dalla cava;
- la costruzione e la manutenzione di acquedotti e fognature, di impianti di irrigazione, l'esecuzione di lavori di difesa e

sistemazione idraulica;

- l'esecuzione di impianti di frantumazione e vagliatura inerti e cave in genere;

- la produzione, lavorazione e trasformazione di materiali inerti;

- la produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;

- la realizzazione di lavori in cemento armato;

- la costruzione e manutenzione di dighe;

- la costruzione e manutenzione di gallerie;

- l'esecuzione di lavori per conto terzi, in appalto o in subappalto, attraverso la partecipazione a gare di appalti pubblici e/o privati, che hanno riferimento in particolare alla costruzione di gallerie stradali, idrauliche o di qualsivoglia natura, anche connesse con l'esecuzione di lavori edili, aeroportuali, ferroviari e stradali, alla effettuazione di opere di movimenti di terra, anche in sotterraneo, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo o in ogni altro materiale ritenuto idoneo;

- realizzare contatti con altre imprese operanti nel territorio, per favorire lo sviluppo turistico, culturale e sportivo, in particolare per migliorare il collegamento tra il turismo delle zone interne e quello costiero;

- svolgere attività agricola relativa: alla coltivazione, produzione e vendita dei prodotti agricoli con relativa trasformazione degli stessi, compresi anche i prodotti agricoli derivanti da altre aziende; alla raccolta, lavorazione e trasformazione di piante officinali, nonché aprire dei propri punti vendita per la commercializzazione diretta dei prodotti derivati, nel rispetto delle norme vigenti riguardanti i produttori e gli associati;

- estrarre, trasformare e lavorare vari prodotti boschivi (sughero, piante officinali, ecc.);

- realizzare lavori di sistemazione agraria forestale e di verde pubblico/privato, decespugliamento e falciatura su margini di strade urbane ed extraurbane, predisposizione fasce antincendio;

- la compravendita e la permuta di terreni, fabbricati ed immobili di qualsiasi genere, e più specificatamente inoltre, la cessione in locazione, la gestione in conto proprio o tramite terze persone fisiche e/o giuridiche, di case per civile abitazione, complessi commerciali con relative pertinenze, immobili di proprietà e non, destinati ad uso alberghi, ville, pensioni, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, villaggi turistici e di tipo alberghiero; la società potrà noleggiare e/o prendere a nolo i mezzi da essa ritenuti idonei per le lavorazioni;

- svolgere l'attività di costruzione, acquisto e gestione di alberghi, villaggi turistici e strutture ricettive, anche all'aria aperta, motel, aree attrezzate e campeggi, porti turistici, aeroporti, aviosuperfici ed attività per la nautica

in genere e commerciali ivi compresi distributori carburanti anche per natanti, agenzie di viaggio, nonché bar, ristoranti, pizzerie, ed in generale esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; strutture di spettacolo, sale da gioco, strutture sportive, locali notturni, centri ricreativi e per il tempo libero, ed ogni altra attività affine e complementare;

- attività connesse all'allevamento e alla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, nonché di agriturismo e bed & breakfast.

La società potrà, occasionalmente e con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla normativa prevista dalla legge 2 gennaio 1991 numero 1 e del d.l. 3 marzo 1991 numero 143 convertito nella legge 5 luglio 1991 numero 197 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, compiere ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'oggetto sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizzazione ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio; essa, in particolare, può compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge; partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

Potrà altresì richiedere finanziamenti agevolati e/o contributi in conto capitale a valere sui fondi di qualsiasi strumento legislativo.”.

Ai fini della voltura del presente atto presso il competente Catasto si precisa che la società è piena proprietaria dei seguenti immobili:

--- in Comune di Oristano:

- laboratorio artigianale sito al piano terra della via Tirso civico 119, composto da laboratorio, disimpegno e bagno, confinante con via Tirso, con proprietà della stessa società e con via Sardegna, salvo altri o aventi causa, censito in Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 76, sub. 13, Z.C. 1, categoria C/3, cl. 2, consistenza 48 mq., superficie catastale totale 57 mq., rendita euro 240,46;

- locale commerciale sito in via Sardegna civico 3 al piano terra, composto da un vano, disimpegno e bagno, confinante con via Sardegna, con via Tirso e con proprietà Mele, salvo altri o aventi causa, censito in Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 76, sub. 12, Z.C. 1, categoria C/1, cl. 2, consistenza 35 mq., superficie catastale totale 40 mq., rendita eu-

ro 562,16;

--- in Comune di Siamaggiore:

- capannone artigianale sito al piano terra composto da corte esclusiva, piazzali di manovra, due vani ufficio, refettorio, disimpegno, due w.c., spogliatoio, anti - w.c., locale produzione e tettoia, censito in Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 121, sub. 1, categoria D/1, rendita euro 3.792,00;

- capannone artigianale sito al piano terra, strada statale 131 senza numero, composto da locale produzione, spogliatoio, bagno, antibagno, confinante con strada per due lati e con proprietà Peddio, censito in Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 121, sub. 2, categoria D/1, rendita euro 2.162,00;

- appartamento ad uso civile abitazione al piano primo, facente parte del maggior fabbricato sito nella Strada Statale 131, senza numero, composto da disimpegno, soggiorno, cucina, due camere da letto, w.c. e veranda, confinante per tutti i lati con altra proprietà della medesima società, censito in Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 121, sub. 3, categoria A/2, cl. 3, vani 5, superficie catastale totale 110 mq., totale escluse aree scoperte 101 mq., rendita euro 284,05.

Ai fini della pubblicazione del presente atto nel competente P.R.A. si precisa che i debiti adempimenti pubblicitari saranno a carico della società, con completo esonero del Notaio verbalizzante sul punto.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e quaranta minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo ha in tutto confermato.

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, a mano e con mezzi elettronici, occupa quattordici pagine fin qui di quattro fogli e viene sottoscritto alle ore diciassette e quaranta minuti

Fabrizio Erdas

Edoardo Lecis, notaio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La società può far uso della denominazione abbreviata "DUEFFE S.R.L..

Art. 2 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la progettazione, la realizzazione, la trasformazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno e all'esterno di fabbricati di qualsiasi natura e di qualsiasi genere, ed uso civile, terziario, industriale, per comunità e per ospedali e tutte le infrastrutture anche urbanistiche sia pubbliche sia private, su natanti, piattaforme galleggianti o aeromobili, che necessitano di manufatti tecnologici delle seguenti tipologia d'impianti:

a. elettrici, in alta, media e bassa tensione, di illuminazione pubblica, di controllo del traffico, di distribuzione urbana dell'energia elettrica, costruzione, revisione e/o riparazione di tutte le apparecchiature di tipo elettrico;

b. elettronici, propri di apparecchiature assemblate in fabbrica, in antenna o via cavo o in fibra ottica, per trasmissioni/ricezioni radio tv o dati di elaboratori o per impianti anti-intrusione, telefonia e videosorveglianza, di allarme antincendio o qualsiasi altra forma di apparecchiature di manipolazione elettronica/informatica di segnali;

c. parafulmine, di protezione delle scariche atmosferiche e dalle sovratensioni indotte, impianti base e integrativi nonché gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere;

d. idraulici e sanitari, di trattamento dell'acqua di distribuzione primaria e secondaria sia a scopi civili che industriali, idrosanitari, piscine, di pompaggio e di raccolta dei reflui fognari e trattamento di depurazione degli stessi;

e. di protezione antincendio, di rilevazione d'incendio, fumo, fughe di gas, d'impiantistica antincendio fissa e portatile di qualsiasi specie e con qualsiasi prodotto;

f. termici, di trattamento dell'aria e condizionamento, di produzione di calore, vapore e/o altro connesso alla termogenerazione e termo-distribuzione con qualsiasi combustibile adoperato, centrali termiche di qualsiasi potenza azionate da qualsiasi fluido;

g. gasdotti e oleodotti, per stoccaggio e distribuzione di gas combustibili, medicali, di processo; compressi, liquidi o aeriformi; per stoccaggio e distribuzione di oli minerali all'interno di aree distributrici di carburante o stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito; per stoccaggio e distribuzione di prodotti chimici in qualsiasi forma e stato; riparazione, costruzione, modifica dei mezzi di trasporto su strada di tali prodotti;

h. sollevamento, ascensori, montacarichi, gru, paranchi, carri ponte; siano essi a fune, idraulici o a catena; scale o tappeti mobili, impianti elettromeccanici trasportatori;

i. impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

j. segnaletica stradale non luminosa;

k. sistemi antirumore per infrastrutture in mobilità;

- noleggio a terzi di piattaforme aeree e di mezzi di movimento terra;
- la realizzazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- la costruzione e realizzazione di edifici civili ed industriali, compresi i relativi impianti, accessori ed infissi;
- il restauro, monitoraggio e manutenzione dei beni monumentali, culturali e ambientali, di immobili e mobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali, di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, archivistico e librario, comprese le superficie decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati artistici, archeologici o inerenti a scavi archeologici e l'esecuzione di lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini;
- la realizzazione di catene di montaggio, apparecchiature e infrastrutture in carpenteria metallica compresa la produzione, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di prodotti da impegnarsi nelle attività suddette;
- la fornitura, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, eolici, di pannelli solari e geotermici, su qualsiasi struttura in legno, ferro e muratura con fornitura o predisposizione delle stesse;
- qualsiasi impianto da fonte rinnovabile e alternative;
- l'esecuzione di impianti aerulici e controsoffittature di qualsiasi forma e natura , in edifici pubblici e privati;
- opere d'arte del sottosuolo;
- opere marittime e lavori di drenaggio;
- opere di ingegneria naturalistica e risanamento idrogeologico;
- lavori di movimento terra e scavi;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi nonché di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione;
- Strutture prefabbricate in cemento armato;
- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque;
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- opere strutturali speciali, strutture in legno e coperture speciali e componenti per facciate continue;
- demolizione di opere, verde e arredo urbano, pavimentazioni

e sovrastrutture;

- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- impianti per la trazione elettrica;
- progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione, rimozione e smaltimento di componenti strutturali metallici, anche in acciaio;
- la frantumazione di pietre e minerali vari fuori dalla cava;
- la costruzione e la manutenzione di acquedotti e fognature, di impianti di irrigazione, l'esecuzione di lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- l'esecuzione di impianti di frantumazione e vagliatura inerti e cave in genere;
- la produzione, lavorazione e trasformazione di materiali inerti;
- la produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- la realizzazione di lavori in cemento armato;
- la costruzione e manutenzione di dighe;
- la costruzione e manutenzione di gallerie;
- l'esecuzione di lavori per conto terzi, in appalto o in subappalto, attraverso la partecipazione a gare di appalti pubblici e/o privati, che hanno riferimento in particolare alla costruzione di gallerie stradali, idrauliche o di qualsivoglia natura, anche connesse con l'esecuzione di lavori edili, aeroportuali, ferroviari e stradali, alla effettuazione di opere di movimenti di terra, anche in sotterraneo, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo o in ogni altro materiale ritenuto idoneo;
- realizzare contatti con altre imprese operanti nel territorio, per favorire lo sviluppo turistico, culturale e sportivo, in particolare per migliorare il collegamento tra il turismo delle zone interne e quello costiero;
- svolgere attività agricola relativa: alla coltivazione, produzione e vendita dei prodotti agricoli con relativa trasformazione degli stessi, compresi anche i prodotti agricoli derivanti da altre aziende; alla raccolta, lavorazione e trasformazione di piante officinali, nonché aprire dei propri punti vendita per la commercializzazione diretta dei prodotti derivati, nel rispetto delle norme vigenti riguardanti i produttori e gli associati;
- estrarre, trasformare e lavorare vari prodotti boschivi (sughero, piante officinali, ecc.);
- realizzare lavori di sistemazione agraria forestale e di verde pubblico/privato, decespugliamento e falciatura su margini di strade urbane ed extraurbane, predisposizione fasce antincendio;
- la compravendita e la permuta di terreni, fabbricati ed immobili di qualsiasi genere, e più specificatamente inoltre, la cessione in locazione, la gestione in conto proprio o tramite terze persone fisiche e/o giuridiche, di case per civile abitazione, complessi commerciali con relative pertinenze, immo-

bili di proprietà e non, destinati ad uso alberghi, ville, pensioni, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, villaggi turistici e di tipo alberghiero; la società potrà noleggiare e/o prendere a nolo i mezzi da essa ritenuti idonei per le lavorazioni;

- svolgere l'attività di costruzione, acquisto e gestione di alberghi, villaggi turistici e strutture ricettive, anche all'aria aperta, motel, aree attrezzate e campeggi, porti turistici, aeroporti, aviosuperfici ed attività per la nautica in genere e commerciali ivi compresi distributori carburanti anche per natanti, agenzie di viaggio, nonché bar, ristoranti, pizzerie, ed in generale esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; strutture di spettacolo, sale da gioco, strutture sportive, locali notturni, centri ricreativi e per il tempo libero, ed ogni altra attività affine e complementare;

- attività connesse all'allevamento e alla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, nonché di agriturismo e bed & breakfast.

La società potrà, occasionalmente e con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla normativa prevista dalla legge 2 gennaio 1991 numero 1 e del d.l. 3 marzo 1991 numero 143 convertito nella legge 5 luglio 1991 numero 197 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, compiere ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'oggetto sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizzazione ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio; essa, in particolare, può compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge; partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

Potrà altresì richiedere finanziamenti agevolati e/o contributi in conto capitale a valere sui fondi di qualsiasi strumento legislativo.

Art. 3 - Sede

La sede della Società è stabilita nel Comune di SIAMAGGIORE all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con decisione dell'organo amministrativo si possono istituire, modificare e sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie, sedi operative e/o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modifica-

re o sopprimere sedi secondarie o variare il Comune in cui è ubicata la sede legale.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, ove istituito, o, altrimenti, quello della rispettiva residenza anagrafica o sede sociale.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote che possono essere di qualsiasi ammontare. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 s.s. C.C. La decisione di aumento del capitale può essere assunta in deroga al disposto dell'art.2464 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 - Quote di partecipazione

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni nè costituire oggetto di sollecitazione all'investimento e sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

In caso di pluralità di soci, nell'ipotesi in cui un socio intendesse alienare a titolo oneroso la sua quota o parte di essa, dovrà (tranne che in caso di cessione da parte di una persona fisica in favore del coniuge o di parenti in linea retta), informare tutti gli altri soci con lettera raccomandata, nella quale dovrà indicare il nome dell'acquirente, i termini, le condizioni ed il prezzo. Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota o su parte della quota offerta in vendita, alle stesse condizioni indicate nell'offerta.

Tale diritto potrà essere esercitato sia individualmente per tutta la quota o parte di essa sia in proporzione alle rispet-

tive quote sociali, qualora intendano valersene più soci. La quota o parte di essa per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione nei termini di cui sopra, potrà essere venduta a terze persone.

Art. 7 - Recesso

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 8 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci per giusta causa.

Art. 9 - Liquidazione delle partecipazioni

Dovendosi procedere alla liquidazione della partecipazione, la stessa sarà rimborsata agli aventi causa in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci o del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione. In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 C.C. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ulti-

mo caso si applica l'art. 2482 c.c., e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, c.c.

Art. 10 – Soggezione alla altrui direzione e coordinamento

La società deve indicare, in apposita clausola dell'atto costitutivo o dello statuto, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento. Tale indicazione va riportata anche negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione da farsi a cura dell'organo amministrativo, presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c.

Art. 11 – Obblighi dei soci

I soci si obbligano ad eseguire le prestazioni lavorative previste dalla legge quadro per l'artigianato e indicate nell'oggetto sociale per poter qualificare la società come impresa artigiana.

I soci si obbligano altresì ad effettuare prestazioni a carattere accessorio, non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento con apposita decisione dell'assemblea.

Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme di carattere fiscale.

Art. 12 – Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, a discrezione dell'assemblea;
- c) da due o più amministratori fino a numero di 5 (cinque) con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'ad. 2390 c.c. Essi restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora sia costituito un Consiglio di amministrazione, le re-

lative decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata al Collegio sindacale o al Revisore, se nominati, e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

In ogni caso, sono di competenza dell'organo amministrativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 2475 c.c., la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del c.c.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro, conservato dalla società.

In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi o Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi o il Revisore, se nominati.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in audioconferenza o audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 13 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Nel caso di nomina di più amministratori senza che ricorra l'ipotesi del Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dipendenti dall'ufficio ricoperto. Agli Amministratori può altresì corrisponderci un emolumento annuo dell'importo che verrà convenuto fra i soci anche informalmente. I soci potranno inoltre decidere di attribuire agli amministratori un trattamento di fine mandato. La decisione con cui viene approvato il bilancio di esercizio, se adottata all'unanimità, varrà anche quale approvazione e

ratifica degli emolumenti corrisposti agli Amministratori nell'esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di approvazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all'art. 2381 del codice civile a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 14 - Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio con la facoltà di agire in qualsiasi sede e grado e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, e nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati, qualora nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori senza che si abbia il Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 15 - Organo di controllo

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2477 del Codice civile o quelli previsti da altre disposizioni di legge, o qualora lo ritengano i soci, questi ultimi provvedono alla nomina di un organo di controllo monocratico, determinandone competenze e poteri che possono anche comprendere la revisione legale dei conti, e fissando il relativo compenso annuo.

Art. 15 bis - Soci non amministratori

Il diritto dei soci non amministratori di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali non è soggetto a limitazioni di sorta, così come il diritto degli stessi soci di consultare personalmente i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, diritto da esercitarsi comunque in tempi e con modalità tali da non compromettere l'ordinario svolgimento delle attività sociali.

Il diritto di consultazione tramite uno o più professionisti di fiducia del socio non amministratore è soggetto ad un preavviso non inferiore a cinque giorni e potrà comportare l'accesso presso l'impianto produttivo e/o l'ufficio amministrativo per non più di due volte al mese.

Art. 16 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge (segnatamente le materie indicate nell'articolo

2479, II comma, C.C.), dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In caso di pluralità di soci e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione da parte dei soci per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 17 - Convocazione delle Assemblee

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività o inerzia, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale o dal Revisore dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Libro soci, ove istituito, o, altrimenti, a quello della rispettiva residenza anagrafica o sede sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunan-

za prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci ovvero il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno di essi si opponga alla trattazione dei vari argomenti.

In tal caso, gli Amministratori o i Sindaci ovvero il Revisore, se nominati, che non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18 - Svolgimento delle assemblee

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 19 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per l'eventuale seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori o ai Sindaci o al Revisore ad altri Organi sociali, se nominati.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 20 - Verbalizzazione delle assemblee

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-

ti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dell'art. 2479 bis, 4° comma, del c.c.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5 c.c., è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

Art. 22 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; il tutto nel rispetto dei modi e termini di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 23 - Scioglimento della società

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Le controversie che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), insorte tra i soci e la società o tra i soci in dipendenza della applicazione delle presenti norme di funzionamento e quelle relative alla determinazione del valore delle quote o dei diritti di opzione, saranno rimesse alla decisione di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili competente con riferimento alla sede legale della Società, su richiesta anche di una sola delle parti.

L'Arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle norme inderogabili del c.p.c. relative all'arbitrato rituale.

Art. 25 - Risoluzione dei contrasti sulla gestione della società

I contrasti e/o le divergenze fra coloro che hanno il relativo potere in ordine alle decisioni da adottare nella gestione e conduzione della società relativamente agli affari di natura imprenditoriale, quando determinano l'impossibilità di formazione di una maggioranza, salvi i diritti eventualmente attribuiti nel presente atto ai sensi del 3° comma dell'art. 2468 del codice civile, ovvero un dissidio insanabile tale per cui alla società può derivarne un danno grave e potenzialmente irrecuperabile, sono deferite ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti nominato dal Presidente del predetto Albo (della provincia in cui ha sede la società) su istanza rivolta da una o più delle parti interessate. A seguito dell'intervenuta indicazione da parte del Presidente dell'Albo, le parti interessate dovranno necessariamente conferire l'incarico al professionista che verrà loro indicato, il quale sarà tuttavia libero di accettare o meno l'incarico. L'accettazione o la rinuncia da parte del professionista dovrà essere comunicata alla società a mezzo PEC entro sette giorni dalla notizia della nomina. Il professionista incaricato per maturare il proprio convincimento su quanto rimesso al suo apprezzamento e conseguente decisione dovrà rispettare il contraddittorio fra le parti interessate e potrà prendere visione della documentazione (sociale od extrasociale) ritenuta necessaria. La determinazione dovrà essere rilasciata nel termine di trenta giorni dalla data di accettazione dell'incarico. La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile.

Art.26 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e

nelle altre leggi vigenti.